

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 27 giugno 2001, n. 3510

Conferma T.A.R. Puglia - Lecce: II Sezione, 4 luglio 2000, n. 3129.

Posto che il contrassegno riveste una funzione meramente integrativa della lista, legittimamente i sottoscrittori del primo contrassegno sono considerati sottoscrittori anche del secondo dalla Commissione elettorale circondariale che ne ha chiesto loro la sostituzione.

Omissis.

Prive di rilievo sono altresì anche le altre doglianze. Non ha pregio in primo luogo lamentare che i sottoscrittori del primo contrassegno non potrebbero considerarsi legittimamente sottoscrittori anche del secondo, in quanto diverso. Giustamente rilevano sul punto i primi giudici che la lista non è mutata, e tanto basta, posto che il contrassegno riveste una funzione meramente integrativa della lista, come si evince dall'art. 30 D.P.R. n. 570/60, il quale ammette il cambiamento di contrassegno senza che sia necessario presentare una nuova lista.

Ancora, si censura il fatto che il mandato presentato il 20 marzo, oltre a essere tardivo, non corrisponderebbe a quello proprio della coalizione "...". Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto in appello, si deve anche qui condividere quanto affermato dai primi giudici, i quali hanno ritenuto la censura stessa infondata in fatto e cioè in sostanza irrilevante. La sottocommissione, infatti, una volta presentatole un nuovo contrassegno, diverso da quello in origine allegato alla lista, ha ritenuto assolti gli oneri del presentatore della lista, e ne ha disposto l'ammissione, senza alcun cenno al mandato, pur in precedenza (impropriamente, come si è visto) richiesto, evidentemente ritenendo che tale mandato, data la diversità del nuovo contrassegno, non fosse necessario. Di qui, come si è detto, l'irrilevanza della censura dedotta.

Omissis.